

CLASSIFICAZIONE

Art. 10 CEDU – Libertà di espressione delle persone – Art. 14 CEDU – Divieto di discriminazione – Misure limitative del diritto di espressione degli individui in relazione alla pubblicazione di un libro di fiabe destinato a minori di età compresa tra i nove e i dieci anni – Diritto dei minori di accedere a informazioni su tutti i membri della comunità senza distinzioni fondate sul loro orientamento sessuale – **Valorizzazione degli ideali di rispetto e di accettazione degli individui senza discriminazioni sessuali** – Importanza di instaurare relazioni sentimentali stabili tra gli individui a prescindere dal loro orientamento sessuale – Illegittimità di misure finalizzate a limitare il diritto di accesso dei minori a informazioni su relazioni omosessuali – Illegittimità di iniziative istituzionali finalizzate a manifestare una preferenza per modelli familiari incentrati su rapporti eterosessuali rispetto a modelli familiari incentrati su rapporti omosessuali.

PRONUNCIA SEGNALATA

Corte EDU, *Macatė c. Lithuania*, 10 novembre 2022, n. 61435/2019.

RIFERIMENTI NORMATIVI CONVENZIONALI

CEDU, artt. 10, 14.

RIFERIMENTI NORMATIVI PER L'ORDINAMENTO ITALIANO

Artt. 3, 21 Cost.

RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

SENTENZE DELLA CORTE EDU

Corte EDU, *Valaitis c. Lithuania*, 17 gennaio 2023, n. 39375/19; Corte EDU, *Oganezova c. Armenia*, 17 maggio 2022, n. 72961/2012; Corte EDU, *Sabalić c. Croazia*, 14 gennaio 2021, n. 50231/13; Corte EDU, *Aghdgomelashvili e Japaridze c. Georgia*, 8 ottobre 2020, n. 7224/11; Corte EDU, *Abu Zubaydah c. Lituania*, 31 maggio 2018, n. 46454/11.

SENTENZE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Sez. 5, n. 33250 del 02/02/2017, Barone, Rv. 271214-01; Sez. 5, n. 41052 del 19/06/2014, Barnaba, Rv. 260360-01; Sez. 6, n. 5400 del 23/1/2009, Vintur, Rv. 242698-01; Sez. 1, n. 2239 del 17/12/2004, Bouffenech, Rv. 230546-01; Sez. 6, n. 39709 del 15/11/2002, Toomassian Pour, Rv. 223198-01.

ABSTRACT

La Corte EDU ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 10 CEDU da parte della Lituania per avere adottato misure limitative della libertà di espressione, in relazione alla

pubblicazione di un libro di fiabe destinato a minori di età compresa tra i nove e i dieci anni, le cui narrazioni riguardavano soggetti emarginati per ragioni sociali o sessuali.

Alcune di queste fiabe, infatti, riguardavano relazioni omosessuali, a causa delle quali, su raccomandazione dell'Ispettorato per l'etica giornalistica della Repubblica di Lituania, attivato dal Ministero della Cultura dopo la presentazione di una denuncia, l'editore - l'Università Lituana di Scienze dell'Educazione - dapprima, aveva ritirato il volume e, successivamente, lo aveva rimesso in commercio, con l'avvertenza che i suoi contenuti potevano essere dannosi per i soggetti minori di quattordici anni.

La Corte EDU, intervenendo sul ricorso proposto dall'autrice del libro, Neringa Dangvydė Macatė, una narratrice appartenente alla comunità LGBT lituana, ha rilevato che le misure adottate contro il libro di fiabe della ricorrente avevano determinato un'ingiustificata limitazione del diritto di accesso dei minori alle informazioni che descrivono le relazioni omosessuali come equivalenti alle relazioni eterosessuali, poiché i racconti erano privi di riferimenti sessuali espliciti e, a differenza di quanto affermato dalle autorità giudiziarie lituane, non promuovevano un modello di famiglia omosessuale a scapito di un modello di famiglia eterosessuale.

La Corte EDU, al contempo, ha evidenziato che le fiabe contenute nel libro di Neringa Dangvydė Macatė sostenevano ideali di uguaglianza e di tolleranza, fondati sul rispetto e sull'accettazione di tutti i membri della comunità, valorizzando meritoriamente l'importanza di realizzare relazioni sentimentali stabili, che prescindano dall'orientamento sessuale dei soggetti coinvolti.

IL CASO

La ricorrente, Neringa Dangvydė Macatė, una cittadina lituana, nota nell'ambiente culturale e appartenente alla comunità LGBT, nel 2013 aveva pubblicato un libro di fiabe, intitolato "Cuore d'ambra", destinato a bambini di età compresa tra i nove e i dieci anni. Il volume veniva pubblicato dall'Università Lituana di Scienze dell'Educazione con finanziamenti pubblici, in parte erogati dal Ministero della Cultura.

Le fiabe di Neringa Dangvydė Macatė narravano le vicende di soggetti emarginati per ragioni sociali o sessuali. **Una parte di queste fiabe, inoltre, riguardava relazioni sentimentali tra persone dello stesso sesso.**

Subito dopo la pubblicazione di "Cuore d'ambra", al Ministero della Cultura lituano veniva presentata una **denuncia, con cui si censurava l'iniziativa editoriale, evidenziandosi che il volume incoraggiava le perversioni sessuali**, incitando alla costituzione di famiglie tra soggetti dello stesso sesso, i cui principi venivano valorizzati a scapito di altre tipologie familiari, ritenute più tradizionali.

In conseguenza di questa denuncia, il Ministero della Cultura lituano si rivolgeva

all'Ispettorato per l'etica giornalistica, che, attivatosi, segnalava la necessità di pubblicare il volume con l'avvertenza che i suoi contenuti potevano essere dannosi per i minori di quattordici anni.

Il volume "Cuore d'ambra" di Neringa Dangvydė Macatė, pertanto, dopo l'iniziale sospensione della pubblicazione da parte dell'Università Lituana di Scienze dell'Educazione, veniva pubblicato con l'avvertenza che i suoi contenuti potevano risultare dannosi per i soggetti minori di quattordici anni.

LA DECISIONE

La Grande Camera della Corte EDU, accogliendo il ricorso proposto da Neringa Dangvydė Macatė, ha evidenziato che le misure adottate dall'editore del libro "Cuore d'ambra" avevano limitato illegittimamente la libertà di espressione dell'autrice, il cui lavoro promuoveva, invece, ideali di uguaglianza e di tolleranza, fondati sul rispetto e sull'accettazione, valorizzando condivisibilmente l'importanza di legami tra le persone profondi e stabili, che prescindano dall'orientamento sessuale dei soggetti coinvolti.

Le copie del libro, dopo la pubblicazione e **l'intervento censorio del Ministero della Cultura** della Repubblica di Lituania e dell'Ispettorato per l'etica giornalistica, erano state **ritirate** dalle librerie, per essere, poi, **rimesse in commercio con l'avvertenza** che i contenuti potevano essere dannosi per i soggetti minori di quattordici anni.

In particolare, la Corte ha ritenuto che **l'avvertenza aggiunta sull'etichetta del volume,** raccomandata dall'Ispettorato per l'etica giornalistica ed eseguita dall'editore, aveva inevitabilmente determinato **la diminuzione del numero dei lettori,** perché i potenziali lettori del libro erano stati dissuasi dall'acquisto per i propri figli, anche in considerazione dei pregiudizi diffusi nei confronti della comunità LGBT lituana.

Si è sottolineato anche, al contempo, che **le modalità travagliate con cui il volume di Neringa Dangvydė Macatė era stato pubblicato avevano influito negativamente sulla reputazione della ricorrente,** pur stimata nell'ambiente letterario lituano come autrice di libri per ragazzi. Tali modalità, inoltre, possedevano un effetto dissuasivo incontroverso nei confronti di altri, eventuali, autori, che, analogamente alla ricorrente, in futuro, volessero cimentarsi in narrazioni incentrate sui temi controversi.

In questa cornice, la Corte EDU ha affermato che le finalità perseguite dal Ministero della Cultura limitavano l'accesso dei minori a informazioni riguardanti relazioni omosessuali, **sull'assunto scientifico, indimostrato, che tali notizie siano nocive per il percorso evolutivo dei bambini,** ai quali il volume "Cuore d'ambra" era destinato, e senza che i racconti contenessero alcun riferimento sessuale esplicito che potesse essere ritenuto inappropriato; peraltro, i programmi scolastici di numerosi Stati membri del Consiglio d'Europa, tra i quali la stessa Repubblica di Lituania, prevedono l'educazione al

rispetto delle relazioni omosessuali e il divieto di sviluppare percorsi pedagogici fondati sulla discriminazione sessuale.

La Corte EDU ha affermato che, nel caso di specie, la limitazione del diritto di accesso dei minori alle informazioni sulle relazioni omosessuali dimostrava che le autorità lituane manifestavano una preferenza per i modelli familiari incentrati su rapporti eterosessuali rispetto a quelli incentrati su rapporti omosessuali.

Le misure adottate dalle autorità ministeriali lituane, pertanto, sono state ritenute incompatibili con i principi di uguaglianza, pluralismo e tolleranza che devono ispirare l'attività istituzionale degli Stati membri del Consiglio d'Europa, come, da ultimo, ribadito dalla Corte EDU (Corte EDU, *Valaitis c. Lithuania*, 17 gennaio 2023, n. 39375/19).

La Corte di Strasburgo, quindi, in accoglimento del ricorso, ha riconosciuto la **violazione dell'art. 10 CEDU** da parte della Repubblica di Lituania (non ritenendo di dover affrontare anche il tema specifico del divieto di discriminazione ex art. 14 CEDU), condannata, ex art. 41 CEDU, a pagare alla madre della ricorrente, che aveva proseguito il giudizio dopo la morte della figlia, 12.000,00 euro a titolo di danno morale, oltre al pagamento delle spese processuali.

OSSERVAZIONI FINALI

La decisione della Corte EDU che si commenta si inserisce in un dibattito molto sentito a livello internazionale, riguardante l'individuazione degli strumenti giuridici utilizzabili in funzione di contrasto ai comportamenti connotati da moventi discriminatori, incentrati sull'orientamento sessuale delle persone.

Gli echi di questo dibattito, peraltro, si sono avvertiti anche in Italia, a seguito della presentazione di un disegno di legge sulla trans-omofobia, molto commentato dalla pubblica opinione, che ha avuto un andamento alquanto tormentato.

La questione decisa dalla Corte EDU, dunque, assume un notevole rilievo ermeneutico, inserendosi in un contesto sistematico, ormai in via di consolidamento, **tendente a contrastare ogni iniziativa, istituzionale e culturale, finalizzata a manifestare una preferenza per modelli familiari incentrati su rapporti eterosessuali a scapito di modelli familiari incentrati su rapporti omosessuali**, che risulta connotata da moventi discriminatori, incentrati sull'orientamento sessuale delle persone e, dunque, in contrasto con i principi di uguaglianza, pluralismo e tolleranza, sui quali si fonda la Convenzione EDU e che devono ispirare l'azione governativa degli Stati membri del Consiglio d'Europa, come affermato in altre significative pronunce (Corte EDU, *Oganezova c. Armenia*, 17 maggio 2022, n. 72961/2012; Corte EDU, *Sabalić c. Croazia*, 14 gennaio 2021, n. 50231/13).